

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

( C. I. S. S. - OSSOLA )

Via Mizzoccola 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

**DETERMINAZIONE**

ATTO N. 417 DEL 12/9/2017

**OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO - PERIODO 2018/2020**

**IL DIRETTORE**

VISTI:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016;

Considerato che occorre acquisire il servizio in oggetto per garantire l'adempimento di obblighi normativi e contrattuali nei confronti dei dipendenti dell'Ente;

Dato atto che per la presente procedura non risulta necessario il DUVRI;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

Rilevato, pertanto, che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avallimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici;

RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio ordinario della valutazione dell'offerta economicamente vantaggiosa;

STABILITO di invitare alla gara in oggetto, oltre all'Operatore Economico attualmente aggiudicatario, tutti gli Operatori Economici aventi partecipato sino alla data odierina alla manifestazione di interesse disposta con bando senza scadenza pubblicato sul sito dell'Ente in esecuzione della Determinazione n. 383 del 11.11.2016

VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed il Regolamento di Contabilità.

VISTO il Bilancio Pluriennale 2016/2018.

SETTORE	Firma per Visto	PARERE (se di competenza)
AREA HANDICAP		
AREA SOCIALE		
FINANZIARIO		
SEGRETARIA		
PERSONALE		

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53, comma 1°, della L. n. 142/90.  
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5 bis, della L. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. 127/97.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al sensi art. 47 c. 1 L. 142/90.

(data)

**IL SEGRETARIO**

**ESECUTIVITA'**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 55, comma 9/bis, della L. n. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

**IL SEGRETARIO**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n. \_\_\_\_\_ fogli con n. .... pagine utilizzate

(data)

**IL SEGRETARIO**

## DETERMINA

1. DI **INDIRE GARA** mediante procedura negoziata per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto, per il periodo 2018/2020, approvando all'uopo il bando e disciplinare con i relativi allegati, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), invitando i soggetti indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B), individuati come in premessa dettagliato.

2. DI **DARE ATTO** che:

- le clausole contrattuali sono quelle previste dal disciplinare di gara e relativi allegati nonché dal capitolato speciale, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

3. DI **RISERVARE** ad atti successivi:

- dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, la nomina della commissione giudicatrice e la relativa pubblicazione ivi compresi i curricula dei suoi componenti;
- l'aggiudicazione e l'adozione dei relativi impegni di spesa;

4. DI **DARE ATTO**, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:

- a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul pro filo del committente, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, saranno altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

IL DIRETTORE

(M. FERRARI)



ALL. A) = Det. n. 617 del 12/9/17



## CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

[segreteria@ciss-ossola.it](mailto:segreteria@ciss-ossola.it) [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it)

Prot. N. 8791 del 12 SET 2017

### BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti complementari:

1. Allegato 1: Modello di Istanza di ammissione alla gara e di offerta economica
2. Allegato 2: Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (vigente Codice contratti)

#### AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (CISS-OSSOLA)

Via Mizzoccola 28 - 28845 Domodossola (VB)

Tel. 0324/52598 interno 1

Mail: [segreteria@ciss-ossola.it](mailto:segreteria@ciss-ossola.it)

PEC: [ciss@pec.ciss-ossola.it](mailto:ciss@pec.ciss-ossola.it)

Fax : 0324/575770

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Direttore del CISS-OSSOLA Mauro FERRARI

#### MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata. Aggiudicazione al miglior offerente (Massimo ribasso).

#### DURATA DELL'APPALTO

Dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 prorogabile per ulteriori tre anni su eventuale richiesta dell'amministrazione appaltante e su conferma delle condizioni economiche da parte dell'appaltatore.

#### OGGETTO DELL'APPALTO

Fornitura di buoni pasto sostitutivi della mensa per il personale dell'Ente appaltante (indicativamente 8000 buoni pasto annuali).

Il valore nominale di ogni buono è di €. 5,29 (cinquevirgolaventinove) e su detto valore nominale si richiede un'offerta in ribasso a titolo di sconto (il ribasso dovrà essere maggiore del 18,56%, valore base del lotto 1 Consip attualmente esaurito).

I buoni pasto devono essere utilizzabili almeno presso cinque punti vendita della grande distribuzione ubicati nei Comuni di Domodossola, Villadossola e Crevoladossola.

L'appaltatore si impegna a fissare la scadenza dei Buoni pasto almeno al 30 aprile dell'anno successivo a quello di emissione e a garantire il perdurare del convenzionamento dei suddetti esercizi fino alla data di validità dei Buoni.

L'appaltante avrà il diritto di restituire all'appaltatore i Buoni pasto non utilizzati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di emissione. L'appaltatore sarà tenuto a rimborsare il prezzo, emettendo nota di credito, ovvero a sostituire i Buoni pasto non utilizzati con Buoni pasto di nuova emissione qualora a tale data sia ancora aggiudicatario dell'appalto.

L'offerta si intende onnicomprensiva, quindi anche comprendente eventuali costi di emissione, stampa, gestione e consegna/spedizione.



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

[segreteria@ciss-ossola.it](mailto:segreteria@ciss-ossola.it) [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it)

1/

## CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi previsti dalla legge l'Ente assegnerà un termine massimo di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, l'Azienda non ne chiede la regolarizzazione.

## TERMINI E MODALITA' DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

A pena di esclusione i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero, a mano direttamente al Protocollo (negli orari di apertura al pubblico: da lunedì a giovedì ore 9/11 e 14.30/16.30; venerdì ore 9/11) presso la sede amministrativa del CISS-OSSOLA, entro le ore 11:00 di mercoledì 4 ottobre 2017. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I concorrenti dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante i dati identificativi dell'offerente e l'indicazione: "NON APRIRE - OFFERTA BUONI PASTO", contenente obbligatoriamente al suo interno il "Modello di Istanza di ammissione alla gara e di offerta economica" (come allegato al presente disciplinare), debitamente compilato e sottoscritto, corredato da copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

## VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta presentata a riscontro del presente è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte stesse.

## NORME GENERALI

I documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata

Le comunicazioni con i concorrenti sono tenute a mezzo fax e attraverso la casella di posta elettronica dell'ente comunicata sul bando e le caselle indicate dai concorrenti nella documentazione di gara.

**Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, incomplete, condizionate o con riserva.**

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall'offerente se privo di legale rappresentanza o di procura.

In caso di offerte con uguale ribasso si procederà tramite sorteggio.


Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy), i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara sono oggetto di trattamento, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa.

L'Ente appaltante si riserva di:

\* non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo;

\* di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se valida e congrua.

IL DIRETTORE/RUP  
(Mauro FERRARI)



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [personale@ciss-ossola.it](mailto:personale@ciss-ossola.it)

## Allegato 1

### ISTANZA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO

Il sottoscritto (Cognome e nome).....

Codice Fiscale..... Data di nascita.....

Luogo di nascita..... Cittadinanza .....

In nome e per conto della Ditta \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

#### CHIEDE

di partecipare al bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44

5/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

#### DICHIARA

Codice Fiscale (Ditta).....

Partita IVA.....

Via..... N.....

Tel:..... Fax:..... Cell:.....


e-mail:.....

#### ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità e

#### DICHIARA

1. l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di consentire l'utilizzo dei dati personali ai sensi delle norme vigenti ai fini della valutazione della candidatura ed eventualmente dell'affidamento dell'incarico;
3. di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [personale@ciss-ossola.it](mailto:personale@ciss-ossola.it)

## E PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Percentuale di ribasso rispetto al valore nominale di € 5,29  
(IL RIBASSO PROPOSTO DEVE ESSERE MAGGIORE DEL 18,56%)

Ribasso percentuale (in lettere): \_\_\_\_\_

Indicare la percentuale di IVA che sarà applicata: \_\_\_\_\_

E, a tal fine, DICHIARA

- che l'importo offerto è remunerativo ed onnicomprensivo;
- che con l'importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri e le spese connesse all'espletamento del servizio;
- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Si allega copia del documento d'identità**

## ALL. 2

**Art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi (Motivi di esclusione)** 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; ((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;)) c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione((,)) 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza ((, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,)) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. ((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2)) va disposta se la sentenza o il decreto ((ovvero la misura interdittiva)) sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ((di cui al)) decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ((f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;)) g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non)) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale ((e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna)).

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.



ALL. B) a Det. n. 417 del 12/9/17

OPERATORI ECONOMICI BUONI PASTO	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	PEC	FAX	TEL.	AFFIDAMENTI/NOTE
DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	Via Trattati Comunitari Europei, 11 40127 Bologna	davristoservicespa@legalmail.it	0512106716	0512106611	
EDENRED ITALIA SRL	09429840151	09429840151	Via Pirelli 18 20124 Milano	(mail) info-it@edenred.com		02269041	
QUI GROUP SPA	01241770997	03105300101	Via XX Settembre 29/7 16121 GENOVA	appalti@pec.quivgroup.org	010582480	0105767518	

